

PROPOSTA 1° SETTORE, A.A.GG.

N° 164 del 13/10/2022



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 del 27 / 10 / 2022

Oggetto:	“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRA DIRITTOTALIA S.R.L. E COMUNE DI SCIACCA”. I.E.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 16,30 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Termine Fabio	<u>Fabio Termine</u>	Sindaco
Fisco Giovanni Luca	<u>ASSENTE</u>	Vice Sindaco
Sinagra Agnese	<u>[Signature]</u>	Assessore
Mannino Salvatore	<u>[Signature]</u>	Assessore
Sabella Francesco	<u>[Signature]</u>	Assessore
Gulotta Valeria	<u>ASSENTE</u>	Assessore
Dimino Francesco	<u>[Signature]</u>	Assessore
Patti Salvino	<u>[Signature]</u>	Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti, che constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Maria Alessandra La Spina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRA DIRITTOITALIA S.R.L. E COMUNE DI SCIACCA”. I.E.

Premesso:

- Che, in data 13.7.2017, il Comune di Sciacca sottoscriveva il modulo di adesione per la partecipazione al seminario “Pedilizia dopo le novità in materia di modulistica unificata, approvata con decreto n. 186 del 19.6.2017 della Regione Siciliana e dopo la L. n. 96 del 21.6.2017”;
- Che il predetto seminario era stato organizzato dalla scuola di formazione giuridica DIRITTOITALIA s.r.l. – “Luigi Graziano”, ente di formazione per gli operatori della P.A.;
- Che la società DIRITTOITALIA s.r.l. emetteva la fattura n. 570 del 19.7.2017 per la somma di € 600,00;
- Che, nonostante i solleciti di pagamento, il Comune di Sciacca non procedeva con il pagamento della superiore fattura;
- Che, giusta ricorso per decreto ingiuntivo, la società DIRITTOITALIA s.r.l. ricorreva dinanzi al Giudice di Pace di Napoli affinché il medesimo organo giurisdizionale emettesse decreto ingiuntivo per la somma di € 600,00, oltre interessi moratori;
- Che, in data 30.7.2020, il Giudice di Pace di Napoli, al termine del procedimento monitorio, ingiungeva al Comune di Sciacca, giusta decreto ingiuntivo n. 1010/2020, di pagare la somma di € 600,00, oltre interessi maturati e maturandi, e la somma di € 321,50 per spese di giudizio, oltre oneri come per legge;
- Che, a causa della mancanza di elementi probatori che potessero consentire al Comune di Sciacca una idonea difesa dinanzi al G.d.P. di Napoli, nonché al fine di evitare ulteriori aggravii si spesa in caso di condanna alle spese, l’Ente ingiunto non si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1010/2020;
- Che, pertanto, per il debito scaturente dal predetto decreto ingiuntivo la Sezione Legale comunale rimetteva lo stesso nell’elenco cronologico dei debiti da riconoscere ai sensi dell’art. 194, l. a, del D.Lgs n. 267/2000;
- Che, nelle more che venisse riconosciuto il debito de quo, la società DIRITTOITALIA s.r.l. notificava atto di precetto per il pagamento della somma di € 1.358,63, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- Che, giusta nota del 6.10.2022, rimessa via pec all’Avv. Angela Barone, difensore della società DIRITTOITALIA s.r.l., si comunicava la disponibilità a transigere il contenzioso in atto mediante il pagamento della somma di € 900,00, a fronte di € 1.358,63, a saldo e tacitazione di ogni ulteriore pretesa;

ciò premesso

Ritenuto

da parte di questo Ufficio legale, quindi, procedere al riconoscimento al pagamento della somma omnia di € 900,00, con un evidente e duplice vantaggio per l’Ente:

- il risparmio di € 458,63 rispetto alla somma scaturente dal decreto ingiuntivo n. 1010/2020 e dal conseguente precetto;
- il risparmio di ulteriori spese scaturenti dalla inevitabile attività esecutiva pronta ad essere incoata da parte della società DIRITTOITALIA s.r.l.;

Dando atto

che ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche – concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

che affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche;

che la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l’interesse primario tutelato dall’Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;

che la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia – pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l’Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all’azione giudiziaria pendente (Corte dei Conti, sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012, nr. 24);

Tenuto conto

che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n. 108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione: preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti: a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

Tenuto conto

altresi, che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che: 1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.; 2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; 3. ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata; 4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; 5. è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa

Atteso

che, con nota pec del 6.10.2022, l'odierna creditrice, per mezzo del suo difensore, accettava la proposta del Comune di Sciacca di pagare la somma di € 900,00 omnia, a valere interamente sulla sorte capitale e sulle spese legali, con conseguenziale risparmio per il Comune di Sciacca della somma di € 458,63;

Ritenuto

da parte di questo Ufficio legale ulteriormente gravoso per l'Ente subire il conseguenziale atto esecutivo con la certezza di subire un ulteriore aggravio di spese giudiziarie;

Ritenuto

altresi, che da quanto sopra, pare opportuno procedere con il pagamento della somma di € 900,00 omnia al fine, altresi, di evitare l'alea di un ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente, qualora la società DIRITTOITALIA s.r.l. dovesse procedere con l'espropriazione forzata;

Rilevato

Che l'atto transattivo rimane subordinato all'approvazione della Giunta, necessario al fine dell'omologazione dell'accordo, pertanto, in assenza, l'accordo già raggiunto non produrrà alcun effetto giuridico, né potrà essere vincolante tra le parti per ulteriori ed eventuali pretese;

Rilevato

altresi, che la transazione ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente;

Visto il principio contabile n. 4.2 del D.Lgs n. 118 del 2011;

Per quanto sopra

Ritenuto

pertanto, di disporre la procedura per l'esecuzione della spesa, stante il rischio di un ulteriore aggravio di spese a carico del Comune di Sciacca;

Viste:

la deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il DUP – periodo 2022/2024;

la delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell'11.05.2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 sull'armonizzazione del nuovo sistema contabile che a partire dall'1.1.2016 prevede quale elemento di imputazione della spesa la scadenza dell'obbligazione;

Visto l'allegato +2 principio applicato di contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema di armonizzazione contabile;

Attestato, che ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni

Visti:

- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

- il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

- l'O.R.EE.LL.;

Preso atto

della necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi del novellato art. 239 del T.U. 267/2000, come modificato dall'art. 3, l. o. della Legge n. 213/2012;

PROPONE

- 1) **Di approvare** le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
 - 2) **Di approvare** lo schema di transazione, allegato alla presente delibera, nei termini e con modalità in esso meglio esplicitati;
 - 3) **Di autorizzare** il Dirigente del 1° Settore Affari Legali a sottoscrivere il predetto atto transattivo a saldo di ogni eventuale diritto ed ulteriore pretesa vantati dalla controparte, adottando poi i successivi atti pertinenti, procedendo agli adempimenti consequenziali per il soddisfacimento del credito della società DIRITTOITALIA s.r.l.;
 - 4) **Di dare** mandato al Dirigente responsabile di provvedere – al fine di non arrecare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente – all'impegno ed alla relativa liquidazione della predetta somma di € 900,00, imputando la relativa spesa al Cap. 10340/1, del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022, relativo a "Liti e arbitraggi", senza il decorso di ulteriori interessi;
 - 5) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà tempestivamente, e, comunque, non oltre il 31.12.2022, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 6) **Stante** la fondata alea che, qualora non si desse esecuzione al predetto accordo, la società DIRITTOITALIA s.r.l. possa procedere con il consequenziale atto di espropriazione forzata, con ulteriori aggravii di spesa;
 - 7) **Di dichiarare**, alla luce dei rischi di ulteriori aggravii di spesa, l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva;
 - 8) **di trasmettere** la proposta al Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, prima di sottoporla alla Giunta per l'approvazione.
- Sciacca, lì

Il Resp. del Proc. Sezione Legale
Avv. Nicola Bellia

Il Responsabile del I Settore /AA.GG.
Avv. Michele Todaro

Visto: L'Assessore agli Affari Legali
Avv. Salvatore Mannino

PROPOSTA 1° SETTORE A.A.GG.

N° 104 DEL 13/10/2022


**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**
Il sottoscritto Dirigente del Settore 1°

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Sciaccap 13 ottobre 2022

Il Dirigente del 1° Settore
Avv. Michele Todaro



PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:


FAVOREVOLE

Prenotazione d'impegno n. 732/2022 del 13-10-2022 capitolo 10360/2

Sciacca li,

Li 17/10/2022

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Filippo Carlucci



PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
I sottoscritti Revisori dei Conti

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Comunale di Contabilità esprimono parere:

FAVOREVOLE

Li

I Revisori dei Conti

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRA DIRITTOITALIA S.R.L. E COMUNE DI SCIACCA" I.E.

- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Considerato che sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

➤ Visto il parere del Collegio dei Revisori acquisito al prot. n. _____ del _____

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Approvare in toto la proposta allegata facendone proprie le motivazioni;

LA GIUNTA

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese:

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n.4/91, per i motivi esposti in proposta.

ATTO TRANSATTIVO

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI SCIACCA (Partita IVA 00220950844), in persona del Dirigente del 1° Settore Affari Generali Avv. Michele Todaro, autorizzato alla stipula del presente atto transattivo, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 10.6.2022

E

DIRITTOITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Alberto Graziano, C.F. _____, con sede legale ad Aversa (Ce), nella Piazza P. Amodio n. 31, partita IVA n. 02516070618, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Barone del Foro di Napoli, presso il cui studio in Via Corcioni n. 114, in Sciacca, è domiciliata,

Premesso:

- Che, in data 13.7.2017, il Comune di Sciacca sottoscriveva il modulo di adesione per la partecipazione al seminario "l'edilizia dopo le novità in materia di modulistica unificata, approvata con decreto n. 186 del 19.6.2017 della Regione Siciliana e dopo la L. n. 96 del 21.6.2017";
- Che il predetto seminario era stato organizzato dalla scuola di formazione giuridica DIRITTOITALIA s.r.l. - "Luigi Graziano", ente di formazione per gli operatori della P.A.;
- Che la società DIRITTOITALIA s.r.l. emetteva la fattura n. 570 del 19.7.2017 per la somma di € 600,00;
- Che, nonostante i solleciti di pagamento, il Comune di Sciacca non procedeva con il pagamento della superiore fattura;
- Che, giusta ricorso per decreto ingiuntivo, la società DIRITTOITALIA s.r.l. ricorreva dinanzi al Giudice di Pace di Napoli affinché il medesimo organo giurisdizionale emettesse decreto ingiuntivo per la somma di € 600,00, oltre interessi moratori;
- Che, in data 30.7.2020, il Giudice di Pace di Napoli, al termine del procedimento monitorio, ingiungeva al Comune di Sciacca, giusta decreto ingiuntivo n. 1010/2020, di pagare la somma di € 600,00, oltre interessi maturati e maturandi, e la somma di € 321,50 per spese di giudizio, oltre oneri come per legge;
- Che, a causa della mancanza di elementi probatori che potessero consentire al Comune di Sciacca una idonea difesa dinanzi al G.d.P. di Napoli, nonché al fine di evitare ulteriori aggravii si spesa in caso di condanna alle spese, l'Ente ingiunto non si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1010/2020;
- Che, pertanto, per il debito scaturente dal predetto decreto ingiuntivo la Sezione Legale comunale rimetteva lo stesso nell'elenco cronologico dei debiti da riconoscere ai sensi dell'art. 194, l. a, del D.Lgs n. 267/2000;

- Che, nelle more che venisse riconosciuto il debito de quo, la società DIRITTOITALIA s.r.l. notificava atto di precetto per il pagamento della somma di € 1.358,63, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- Che, giusta nota del 6.10.2022, rimessa via pec all'Avv. Angela Barone, difensore della società DIRITTOITALIA s.r.l., si comunicava la disponibilità a transigere il contenzioso in atto mediante il pagamento della somma di € 900,00, a fronte di € 1.358,63, a saldo e tacitazione di ogni ulteriore pretesa;
- che, con nota pec del 6.10.2022, l'odierna creditrice, per mezzo del suo difensore, accettava la proposta del Comune di Sciacca di pagare la somma di € 900,00 omnia, a valere interamente sulla sorte capitale e sulle spese legali, con consequenziale risparmio per il Comune di Sciacca della somma di € 458,63;

Tutto ciò premesso, le parti ut supra rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono elemento integrante del presente atto di transazione.

A tal fine, le parti, reciprocamente, riconoscono certezza giuridica alle situazioni e ai fatti narrati, che accertano e attestano come definitivi e immutabili, vincolandosi a non sollevare contestazioni al riguardo, rinunciando ad allegazioni, eccezioni, contestazioni o difese sul punto.

Art. 2

Con il presente atto di transazione le parti intendono accordarsi in relazione alla definitiva estinzione di ogni rapporto fra di esse relativo alle vicende specificate in premessa.

Esse, pertanto, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, il contenzioso stragiudiziale in atto tra le parti:

- a transazione e saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa, la società DIRITTOITALIA s.r.l. si obbliga a rinunciare definitivamente all'azione esecutiva nei confronti del Comune di Sciacca per il riconoscimento del proprio credito, senza aver nulla di altro a pretendere per il futuro;
- il Comune di Sciacca si obbliga, a saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa, al pagamento della somma di € 900,00 omnia, non produttiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Art. 3

Pertanto, con finalità di transazione e, perciò, nell'ambito e a completamento delle reciproche concessioni di cui al superiore art. 2, il Comune di Sciacca si obbliga a versare la predetta somma di € 900,00, non produttiva di interessi (legali e moratori) e rivalutazione in una unica soluzione.

Art. 4

E' espressamente convenuto che la transazione di cui superiori artt. 2 e 3 ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente.

Pertanto, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3, il patto potrà, inoltre, essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss.

Art. 5

La società DIRITTOITALIA s.r.l., in ordine alla richiesta di pagamento per la partecipazione di alcuni dipendenti comunali al seminario "Pedilizia dopo le novità in materia di modulistica unificata, approvata con decreto n. 186 del 19.6.2017 della Regione Siciliana e dopo la L. n. 96 del 21.6.2017", giusta modulo di adesione 13.7.2017, rinuncia ad ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune di Sciacca, pertanto, non avrà null'altro a pretendere, a nessun titolo, rinunciando ad ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo natura di transazione in applicazione dell'art. 1965 del C.C.;

Sciacca, li

Avv. Angela Barone

Avv. Michele Todaro

Proposta deliber. G.C. n. 104 del 13/10/2022 I sett.

PROPOSTA 1° SETTORE A.A.GG.

N° 104 DEL 13/10/2022

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Vito Termine

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 28/10/2022

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

li 27/10/2022

Il Segretario Generale

[Signature]